



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 19 DEL 29.04.2014

(in vigore dal.....16.06.2014.....)

REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL "QUOZIENTE PONTREMOLI"

(approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29.04.2014)

IL PRESIDENTE

LECCHINI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PINZUTI MICHELE

INDICE

TITOLO I: DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1 - Definizione del Quoziente Pontremoli

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Relazioni necessarie tra le attestazioni dell' ISEE e del Quoziente Pontremoli

Articolo 4 - Glossario

TITOLO II: AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Riferimenti applicativi

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

Articolo 7 - Validità

Articolo 8 - Effetti dell'applicazione del Quoziente Pontremoli

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL QUOZIENTE PONTREMOLI

Articolo 9 - Modalità gestionali e Responsabilità

TITOLO I – DEFINIZIONE E PRINCIPI

INDICE

TITOLO I: DEFINIZIONI E PRINCIPI

Articolo 1 - Definizione del Quoziente Pontremoli

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Relazioni necessarie tra le attestazioni dell' ISEE e del Quoziente Pontremoli

Articolo 4 - Glossario

TITOLO II: AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Riferimenti applicativi

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

Articolo 7 - Validità

Articolo 8 - Effetti dell'applicazione del Quoziente Pontremoli

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL QUOZIENTE PONTREMOLI

Articolo 9 - Modalità gestionali e Responsabilità

TITOLO I – DEFINIZIONE E PRINCIPI

Articolo 1 – Definizione del Quoziente Pontremoli

1. Il **Quoziente Pontremoli**, istituito con Deliberazione consiliare n.18 del 29.04.2014 è uno strumento giuridico programmatico, che consente di migliorare i sistemi tariffari relativi ai servizi a domanda individuale rivolti alle persone del Comune con modalità più a misura di famiglia.

2. In particolare, il Quoziente Pontremoli rappresenta l'indicatore che consente di determinare un ulteriore e più favorevole trattamento per le famiglie, aggiungendo la propria operatività dopo l'applicazione dell'ISEE.

3. Le sue modalità di considerare le componenti familiari, quando non sia richiesta la sua attestazione, possono altresì favorire modalità d'impiego per definire e qualificare una tipologia di rapporto economico tra il Comune e le Famiglie.

4. Il quoziente relativo ad ogni singola famiglia è definito mediante una formula matematica (algoritmo), che determina il valore dell'ulteriore agevolazione dopo l'applicazione dell'ISEE.

Le sue componenti sono così definite ed illustrate, ma si relazionano in primis con la seguente "Tabella di confronto fra scala di equivalenza ISEE e Quoziente Pontremoli":

Tariffa P = Tariffa NORMA x [1 - (P-N - K)].

N

Tariffa NORMA : importo della tariffa conseguente all'ISEE posseduto.

Tariffa P : importo finale della tariffa dopo l'abbattimento ulteriore conseguente all'applicazione del "Quoziente Pontremoli".

P : "pesatura da Quoziente Pontremoli" derivante dai fattori introdotti con l'istituzione del Quoziente Pontremoli.

N : pesatura derivante dall'applicazione della normativa I.S.E.E.

(P-N) : "Quoziente Pontremoli" in termini assoluti (valorizza una condizione **N** familiare) .

K : costante da applicare per la determinazione del "Quoziente Pontremoli" in termini relativi, riferito ad una popolazione interessata ad un determinato servizio e alla pesatura più bassa attribuibile ad una delle famiglie.

[1 - (P-N - K)] : "Quoziente Pontremoli" in termini relativi, riferito ad una famiglia **N** compresa in una popolazione di famiglie interessate ad uno specifico servizio.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. I principi ispiratori del Quoziente Pontremoli sono:

- a) L'*equità*: il principio che regola la modalità per mettere in relazione adeguata la capacità economica della singola famiglia con l'onere da porre a suo carico, con attenzione a che gravi di meno su chi è economicamente meno dotato e sia in relazione positiva con gli impegni e le componenti familiari presenti;
- b) L'*omogeneità*: il principio che regola la capacità di trattare analogamente le situazioni familiari corrispondenti, in relazione agli indicatori adottati, anche oltre uno specifico servizio o gruppi di servizi;
- c) La *proporzionalità*: il principio che regola il rapporto di coerenza da realizzare tra le grandezze che sono in campo, considerando volta per volta: la quantità di erogazione, il costo di riferimento, la tariffa minima/massima, l'inclinazione della curva matematica di riferimento definita dalla formula che ne sintetizza la funzionalità, la capacità economica posseduta in relazione al principio di equità;
- d) La *personalizzazione*: ovvero la capacità di applicare i presenti principi in modo coerente e ben relazionato con ognuna delle condizioni familiari interessate;
- e) La più ampia attenzione alle *componenti familiari*: ossia l'individuazione delle caratteristiche del nucleo familiare in relazione all'età, al numero delle persone, alle condizioni individuali delle stesse (presenza e caratteristiche della genitorialità e condizioni lavorative dei coniugi, presenza di persone a carico, presenza di stati e di livelli differenziati di invalidità);
- f) La *trasparenza* dei criteri applicativi: ossia la capacità di rendere comprensibili e con la più ampia semplicità possibile i criteri applicativi delle misure determinanti l'agevolazione;
- g) La *continuità* rispetto ai modelli giuridico-amministrativi già sperimentati. Rappresenta la capacità di valorizzare nei nuovi modelli amministrativi la presenza dei criteri già introdotti e sperimentati positivamente negli anni precedenti, nell'erogazione delle misure già operanti;
- h) Il *rafforzamento dei rapporti di cittadinanza*. E' il criterio rappresentato dalla scelta e dalla capacità di prolungare nel tempo la residenza e la sua regolarità riconosciute dall'Amministrazione come valore, nella definizione di un "maggior favore" (quale risulta essere a tutti gli effetti l'applicazione del "Quoziente Pontremoli" e i vantaggi che ne conseguono).

2. Il Quoziente Pontremoli è finalizzato a:

- a) **elaborare un "coefficiente correttivo a misura di famiglia"**, potenziando e qualificando gli strumenti normativi già in vigore per definire le modalità di agevolazione a favore delle famiglie e migliorare la capacità di sostenerle economicamente nel pagamento delle tariffe
- b) **qualificare nel tempo la gestione dei rapporti economici** tra il Comune e le famiglie della città.

Articolo 3 – Relazioni necessarie tra le attestazioni dell' ISEE e del Quoziente Pontremoli

1. Il Quoziente Pontremoli rappresenta un miglioramento complessivo dell'applicazione dell' *ISEE*, poiché oltre a migliorarne gli effetti, assicura una più ampia applicazione della normativa statale emanata a seguito del Decreto Legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. Mentre l'*ISEE* opera necessariamente a favore di tutti i cittadini residenti, il *Quoziente Pontremoli* produce i suoi effetti aggiuntivi solo in relazione alle disposizioni applicative enunciate nel presente regolamento.
3. La determinazione dell'agevolazione tramite l'attestazione *ISEE* è pertanto assicurata in relazione alle indicazioni che sono definite dai regolamenti sui servizi attraverso apposite curve matematiche.
4. L'ulteriore agevolazione che matura dall'istituzione del *Quoziente Pontremoli* e dalla sua applicazione è invece definita dalla relazione matematica realizzata tramite l'algoritmo indicato all'art.1, che rappresenta il modello semplificato per caratterizzarne la funzionalità e definirlo concretamente.

Articolo 4 – Glossario

Per favorire l'agevole applicazione del Quoziente Pontremoli è necessario definire sinteticamente alcuni concetti:

- **Bandi per misure una tantum:** si tratta di progetti a favore delle condizioni familiari che consistono nella pubblicazione di elaborati conformi agli obblighi di legge. In essi sono definiti tutti i requisiti e i criteri necessari per usufruire dei benefici a favore delle famiglie, erogabili fino all'esaurimento delle risorse stanziare e sulla base di graduatorie. L'erogazione viene effettuata in un'unica soluzione.
- **Budget definito:** entità delle risorse impiegate.
- **Budget limitato:** riferisce l'inferiorità delle risorse rispetto alla domanda delle famiglie.
- **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):** è il parametro utilizzato dalle normative statali per misurare le situazioni economiche dei richiedenti ed individuare le corrispondenti agevolazioni.
- **ISEE valida:** rappresenta l'attestazione ISEE già rilasciata e la cui scadenza non è ancora intervenuta al momento in cui si può riscontrare il bisogno di servizio della famiglia.
- **Pesatura:** rappresenta la modalità con la quale la scala di equivalenza del Quoziente Pontremoli valorizza numericamente le condizioni familiari identificate nella stessa.
- **Misura:** rappresenta una qualsiasi erogazione del Comune che va a beneficio delle famiglie.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Riferimenti applicativi

1. Le famiglie legittimate a beneficiare delle agevolazioni introdotte sono individuate sulla base di alcuni requisiti:

- Requisiti di cui all'art. 6
- Validità delle certificazioni attestanti il possesso degli stessi;
- Specifiche applicazioni contenute nei regolamenti dei diversi servizi comunali.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

1. Fatte salve le leggi nazionali e regionali sull'accesso ai servizi, per la fruizione dei benefici derivanti dall'istituzione del Quoziente Pontremoli sono necessari:

a) il possesso di valida attestazione ISEE;

b) la residenza nel Comune di Pontremoli da almeno un anno, oltre al certificato di Nascita e Stato di Famiglia;

c) la presenza in quanto "Cittadini stranieri legalmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente";

d) inoltre:

-caratteristiche del Nucleo Familiare (genitoriale/monogenitoriale(*), altri parenti entro il 3° grado, numero ed età dei figli, presenza di invalidità);

-caratteristiche del lavoro del/i genitore/i (dipendente, autonomo, pensionato, studente).

Nota(*): in caso di Nucleo Familiare monogenitoriale si rimanda ad "Allegato A".

2. In particolare, relativamente ai punti b) e c) di cui al comma precedente per le domande di servizi/contributi che prevedono un periodo limitato per la loro presentazione e per la definizione della relativa graduatoria (*budget definito e limitato*): *bandi per misure una tantum, bandi per misure annuali a budget chiuso*, devono sussistere i seguenti requisiti: **residenza da almeno un anno e possesso del permesso di soggiorno CE/Carta di Soggiorno alla data di consegna della domanda e comunque entro il termine di validità del bando.**

Articolo 7 - Validità

1. Per beneficiare delle agevolazioni, il Quoziente Pontremoli deve essere definito e attestato contestualmente all'ISEE.

La durata delle due attestazioni sarà pertanto la stessa, di norma legata all'**annualità** e/o alle ulteriori durate che la legislazione di riferimento individuerà a questo proposito.

2. In presenza di una richiesta di variazione dell'attestazione ISEE è possibile anche il ricalcolo del Quoziente Pontremoli. Dopo l'aggiornamento entrambe le attestazioni mantengono la stessa durata.

3. E' altresì possibile ottenere l'attestazione Quoziente Pontremoli dopo aver maturato il diritto al suo rilascio come sopra specificato. Anche in questo caso la sua prima durata si allinea esattamente **con la durata dell'attestazione ISEE** già posseduta.

4. In ogni caso, ogni nucleo familiare potrà detenere una sola attestazione del Quoziente Pontremoli, come già avviene per l'attestazione ISEE. In caso di variazioni delle attestazioni in corso di periodo di validità, l'ultima emessa fa decadere a tutti gli effetti quella precedente rilasciata allo stesso titolo.

5. In ogni caso, **in mancanza di presentazione dell'attestazione ISEE non potrà essere ammessa l'attestazione del "Quoziente Pontremoli".**

Articolo 8 – Effetti dell'applicazione del Quoziente Pontremoli

1. Il Quoziente Pontremoli può essere applicato:

a) per ridurre l'entità della tariffa vigente già operante verso la generalità dei cittadini.

In questo caso potrà operare i suoi effetti con tre distinte modalità:

a1. migliorando la tariffa agevolata tramite l'ISEE con una ulteriore riduzione della stessa, entro la soglia di ISEE che determina la tariffa massima;

a2. riducendo la tariffa massima, per chi possiede un ISEE superiore alla soglia stabilita per l'agevolazione ISEE, ma fino ad un valore di ISEE non superiore ad un' ulteriore soglia stabilita dal regolamento del servizio.

a3 per riconoscere a favore della famiglia fondata sul matrimonio vantaggi economici ed organizzativi e sgravi compensativi rispetto al trattamento di varia natura attribuito alle diverse situazioni.

b) Per ampliare la soglia massima di accesso alle erogazioni di tipo economico o di altra natura, con modalità personalizzate per ogni singola famiglia che ne abbia diritto.

c) Per determinare l'entità dei benefici nel sostegno economico o per determinarne l'adeguamento alle misure vigenti annualmente e stabilite con questa periodicità con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il Quoziente Pontremoli può trovare ulteriori applicazioni laddove le componenti familiari vengono considerate per la determinazione di imposte comunali. In questo caso, se operante senza l'attestazione dell'ISEE, l'entità degli adeguamenti può essere determinata valorizzando le

componenti familiari acquisibili dalle banche dati già disponibili e dal loro parziale aggiornamento ed applicando le differenti pesature possibili:

- direttamente con le sole pesature introdotte con il Quoziente Pontremoli;
- con i modelli di pesatura *ISEE* e Quoziente Pontremoli a confronto, per i soli fattori familiari valorizzabili attraverso i dati disponibili.

TITOLO III

GESTIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL QUOZIENTE PONTREMOLI

Articolo 9 – Modalità gestionali e responsabilità

1. La gestione del Quoziente Pontremoli si sviluppa su di un'articolazione di dispositivi che ne definiscono anche le modalità attuative.

La sua istituzione trova nel presente Regolamento la declinazione del modello che dovrà presidiare concretamente ad ogni aspetto della sua attuazione.

Le forme di questa implementazione trovano concretizzazione nei seguenti riferimenti:

- Il documento istitutivo che resta l'atto fondamentale;
- Il presente Regolamento che diventa la forma disciplinante con chiarezza anche il governo delle sue componenti;
- Il regolamento del servizio interessato dall'applicazione che definisce la struttura della curva matematica, per l'agevolazione tramite l'ISEE;
- L'inclinazione della curva ed il valore della costante "K", che ove previsti sono definiti, per ogni singolo servizio, dalla Giunta Comunale con proprio Atto Deliberativo, prima dell'approvazione del piano tariffario annuale, quale intervento che individua i parametri (ISEE minimo e massimo e esenzione, tariffa minima e massima) per ogni singola tariffa soggetta a queste applicazioni. In sede di prima implementazione tale competenza potrà essere espletata anche con più atti, in relazione alla gradualità che caratterizzerà l'attuazione del Quoziente Pontremoli.
- La proposta di Deliberazione per la Giunta compete alla Direzione del Settore, cui é affidata la responsabilità di provvedere alle proposte di implementazione sperimentale del Quoziente Pontremoli, al suo monitoraggio, al suo completo sviluppo, per una successiva stabilizzazione. Resta peraltro attribuita alla stessa Direzione di Settore la Responsabilità Procedimentale di tutti gli atti necessari a questi propositi. Restano confermati invece nelle responsabilità dei Settori coinvolti nell'attuazione del Quoziente Pontremoli gli atti relativi all'aggiornamento degli specifici regolamenti di servizio.

Allegato A: Proposta di definizione comune intersettoriale di nucleo monogenitoriale

Nucleo anagrafico dove sia presente un solo adulto ed almeno un figlio minore convivente. Possono inoltre essere presenti anche figli maggiorenni a condizione che siano stati fiscalmente a carico (almeno in parte) all'adulto nell'anno di imposizione fiscale concluso. Nel caso l'adulto abbia contratto legame coniugale, fatta salva la condizione di vedovanza, deve essere intervenuto divorzio, allontanamento, separazione legale, abbandono da parte di uno dei coniugi o altra casistica esplicitamente prevista dal DPCM 221/99¹ e successive modifiche ed integrazioni.

Viene considerato assimilabile al precedente il nucleo anagrafico con le medesime caratteristiche dove oltre al primo adulto ve ne siano altri che siano, alla stessa data in cui viene considerato il nucleo, già assegnatari di indennità di accompagnamento (a causa dell'impossibilità a deambulare senza accompagnatore od a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana) oppure di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

Viene altresì considerato assimilabile ai precedenti il nucleo anagrafico con le medesime caratteristiche dove l'adulto anagraficamente convivente sia il tutore legale del/dei minore/i dovendosene anche accollare l'onere di mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

All'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone oltre a quelle registrate nel nucleo anagrafico (il nucleo di fatto ed il nucleo anagrafico devono coincidere).

Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute sono quindi le seguenti:

1. vedovo/a;
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
3. in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche;
4. legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche;
5. nubile/celibe con figlio riconosciuto dall'altro genitore non convivente.

La condizione di tutore legale di minore/i convivente/i nel suo stato di famiglia anagrafico e rispetto al/ai quale/i è tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 C.C. viene considerata assimilata al precedente punto 3. ed ivi collocata.

Nel rispetto dell'ordine in cui sono state elencate le condizioni sopra descritte potrà essere disciplinata l'attribuzione di priorità a ciascuna condizione o gruppo di condizioni rispetto alle altre per l'accesso a servizi o la concessione di benefici.

¹ I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.